

# DECISIONI

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 giugno 2010

**che modifica l'allegato della decisione 2004/432/CE relativa all'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio**

[notificata con il numero C(2010) 3548]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/327/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 29, paragrafo 1, quarto comma, e l'articolo 29, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 96/23/CE stabilisce le misure di controllo per le sostanze e le categorie di residui di cui al suo allegato I. In conformità della direttiva 96/23/CE, un paese terzo può essere incluso o mantenuto negli elenchi dei paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare animali e prodotti primari d'origine animale contemplati dalla suddetta direttiva solo previa presentazione di un piano in cui siano indicate le garanzie offerte in materia di sorveglianza delle categorie di residui e sostanze indicate in tale allegato. Detto piano deve essere aggiornato su richiesta della Commissione, in particolare qualora i controlli lo rendano necessario.
- (2) La decisione 2004/432/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa all'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE <sup>(2)</sup> approva i piani di sorveglianza dei residui presentati dai paesi terzi figuranti nell'elenco contenuto nell'allegato di detta decisione per gli animali e i prodotti primari compresi in tale elenco.
- (3) Il Botswana ha presentato alla Commissione un piano di sorveglianza dei residui per gli equidi. La valutazione di tale piano e le informazioni complementari pervenute alla Commissione offrono sufficienti garanzie in merito al piano di sorveglianza dei residui per gli equidi. Occorre pertanto includere gli equidi nella voce relativa al Botswana figurante nell'elenco contenuto nell'allegato della decisione 2004/432/CE.

- (4) La Gambia non ha presentato un piano di sorveglianza dei residui per i prodotti dell'acquacoltura per l'anno 2009. Occorre quindi eliminare i prodotti dell'acquacoltura dalla voce relativa alla Gambia figurante nell'elenco contenuto nell'allegato della decisione 2004/432/CE. La Gambia è stata opportunamente informata.
- (5) Un'ispezione effettuata dalla Commissione in India ha rivelato carenze gravi nell'attuazione del piano di sorveglianza dei residui per latte e miele. Occorre pertanto eliminare il latte e il miele dalla voce relativa a questo paese terzo figurante nell'elenco contenuto nell'allegato della decisione 2004/432/CE. L'India è stata opportunamente informata.
- (6) La Repubblica moldova ha presentato un piano di sorveglianza dei residui per il miele. La valutazione di tale piano e le informazioni complementari pervenute alla Commissione offrono sufficienti garanzie in merito al piano di sorveglianza dei residui per tale prodotto. Occorre pertanto includere il miele nella voce relativa alla Repubblica moldova figurante nell'elenco contenuto nell'allegato della decisione 2004/432/CE.
- (7) L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha presentato alla Commissione un piano di sorveglianza dei residui per suini, pollame, prodotti dell'acquacoltura, uova, selvaggina selvatica e miele. La valutazione di tale piano e le informazioni complementari pervenute alla Commissione offrono sufficienti garanzie in merito al piano di sorveglianza dei residui per i suddetti prodotti. Occorre pertanto includere tali prodotti nella voce relativa all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia figurante nell'elenco contenuto nell'allegato della decisione 2004/432/CE.
- (8) Singapore ha presentato alla Commissione un piano di sorveglianza dei residui per i prodotti dell'acquacoltura. La valutazione di tale piano e le informazioni complementari pervenute alla Commissione offrono sufficienti garanzie in merito al piano di sorveglianza dei residui per tali prodotti. Nella voce relativa a Singapore figurante nell'elenco contenuto nell'allegato della decisione 2004/432/CE occorre pertanto sopprimere, per i prodotti dell'acquacoltura, la restrizione delle importazioni ai prodotti della pesca ottenuti a partire da materie prime dell'acquacoltura provenienti da Stati membri o da paesi terzi riconosciuti dall'UE.

<sup>(1)</sup> GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

<sup>(2)</sup> GU L 154 del 30.4.2004, pag. 44.

- (9) L'Uganda ha presentato alla Commissione un piano di sorveglianza dei residui per il miele e i prodotti dell'acquacoltura. La valutazione di tale piano e le informazioni complementari pervenute alla Commissione offrono sufficienti garanzie in merito al piano di sorveglianza dei residui per i suddetti prodotti. Tale valutazione giustifica quindi l'inclusione del miele e dei prodotti dell'acquacoltura nella voce relativa all'Uganda figurante nell'elenco contenuto nell'allegato della decisione 2004/432/CE.
- (10) Al fine di evitare perturbazioni degli scambi commerciali, va fissato un periodo di transizione per le partite di prodotti dell'acquacoltura provenienti dalla Gambia e di miele provenienti dall'India spedite all'Unione prima della data d'applicazione della presente decisione. Non è necessario estendere tale regime transitorio ai prodotti lattiero-caseari provenienti dall'India, in quanto non vi sono importazioni di tali prodotti dall'India, dato che nell'elenco degli stabilimenti da cui può essere autorizzata l'importazione di prodotti lattiero-caseari non figurano stabilimenti indiani.
- (11) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2004/432/CE.
- (12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato della decisione 2004/432/CE è sostituito dall'allegato alla presente decisione.

*Articolo 2*

Per un periodo transitorio che termina il 1° agosto 2010, gli Stati membri autorizzano l'importazione delle partite di prodotti dell'acquacoltura provenienti dalla Gambia e di miele provenienti dall'India a condizione che l'importatore di tali prodotti possa dimostrare che sono stati certificati e spediti rispettivamente dalla Gambia e dall'India ed erano in viaggio per l'Unione prima del 15 giugno 2010.

*Articolo 3*

La presente decisione si applica a decorrere dal 15 giugno 2010.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2010.

*Per la Commissione*

John DALLI

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

L'allegato alla decisione 2004/432/CE è sostituito dal testo seguente:

## «ALLEGATO

Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/caprini	Suini	Equini	Pollame	Acqua-coltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'allevamento	Miele
AD	Andorra <sup>(1)</sup>	X	X		X								
AE	Emirati arabi uniti						X						
AL	Albania		X				X		X				
AN	Antille olandesi							X <sup>(2)</sup>					
AR	Argentina	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
AU	Australia	X	X		X		X	X			X	X	X
BA	Bosnia-Erzegovina						X						
BD	Bangladesh						X						
BR	Brasile	X			X	X	X						X
BW	Botswana	X			X							X	
BY	Bielorussia				X <sup>(3)</sup>		X	X	X				
BZ	Belize						X						X
CA	Canada	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CH	Svizzera	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CL	Cile	X	X <sup>(4)</sup>	X		X	X	X			X		X
CM	Camerun												X
CN	Cina					X	X		X	X			X
CO	Colombia						X						

Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/capri	Suini	Equini	Pollame	Acqua-coltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'allevamento	Miele
CR	Costa Rica						X						
CU	Cuba						X						X
EC	Ecuador						X						
ET	Etiopia												X
FK	Isole Falkland	X	X										
FO	Isole Færøer						X						
GL	Groenlandia		X								X	X	
GT	Guatemala						X						X
HK	Hong Kong					X <sup>(2)</sup>	X <sup>(2)</sup>						
HN	Honduras						X						
HR	Croazia	X	X	X	X <sup>(3)</sup>	X	X	X	X	X	X	X	X
ID	Indonesia						X						
IL	Israele					X	X	X	X			X	X
IN	India						X		X				
IS	Islanda	X	X	X	X		X	X				X <sup>(2)</sup>	
IR	Iran						X						
JM	Giamica						X						X
JP	Giappone						X						
KG	Kirghizistan												X
KR	Corea del Sud						X						
LK	Sri Lanka						X						
MA	Marocco						X						
MD	Repubblica moldova												X

Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/capri	Suini	Equini	Pollame	Acqua-coltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'allevamento	Miele
ME	Montenegro	X	X	X		X	X		X				X
MG	Madagascar						X						
MK	Ex Repubblica iugoslava di Macedonia <sup>(5)</sup>	X	X	X	X <sup>(3)</sup>	X	X	X	X		X		X
MU	Maurizio					X <sup>(2)</sup>	X						
MX	Messico				X		X		X				X
MY	Malesia					X <sup>(6)</sup>	X						
MZ	Mozambico						X						
NA	Namibia	X	X								X	X	
NC	Nuova Caledonia	X					X				X	X	X
NI	Nicaragua						X						X
NZ	Nuova Zelanda	X	X		X		X	X			X	X	X
PA	Panama						X						
PE	Perù					X	X						
PF	Polinesia francese												X
PH	Filippine						X						
PN	Isole Pitcairn												X
PY	Paraguay	X											
RS	Serbia <sup>(7)</sup>	X	X	X	X <sup>(3)</sup>	X	X	X	X		X		X
RU	Russia	X	X	X	X <sup>(3)</sup>	X		X	X			X <sup>(8)</sup>	X
SA	Arabia Saudita						X						
SG	Singapore	X <sup>(2)</sup>	X <sup>(2)</sup>	X <sup>(2)</sup>		X <sup>(2)</sup>	X	X <sup>(2)</sup>					
SM	San Marino <sup>(9)</sup>	X		X									X

Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/capri	Suini	Equini	Pollame	Acqua-coltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'allevamento	Miele
SR	Suriname						X						
SV	El Salvador												X
SZ	Swaziland	X											
TH	Thailandia					X	X						X
TN	Tunisia					X	X				X		
TR	Turchia					X	X	X					X
TW	Taiwan						X						X
TZ	Tanzania						X						X
UA	Ucraina				X	X	X	X	X				X
UG	Uganda						X						X
US	Stati Uniti	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
UY	Uruguay	X	X		X		X	X		X	X	X	X
VE	Venezuela						X						
VN	Vietnam						X						
YT	Mayotte						X						
ZA	Sudafrica										X	X	
ZM	Zambia												X
ZW	Zimbabwe						X					X	

(1) Piano iniziale di sorveglianza dei residui approvato dal sottogruppo veterinario CE-Andorra (conformemente alla decisione n. 2/1999 del comitato misto CE-Andorra (GU L 31 del 5.2.2000, pag. 84).

(2) Paesi terzi che utilizzano per la produzione alimentare solo materie prime provenienti da altri paesi terzi riconosciuti o dagli Stati membri dell'UE.

(3) Esportazioni di equidi vivi per la macellazione (solo animali destinati alla produzione di alimenti).

(4) Solo ovini.

(5) Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva del paese attualmente all'esame delle Nazioni Unite.

(6) Solo la Malesia peninsulare (occidentale).

(7) Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

(8) Solo per le renne delle regioni di Murmansk e Yamalo-Nenets.

(9) Piano di sorveglianza approvato in conformità alla decisione n. 1/94 del comitato di cooperazione CE-San Marino (GU L 238 del 13.9.1994, pag. 25).»